

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BB. CC. E I.S.
DIPARTIMENTO BB.CC.E I.S.

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

La Regione Siciliana, ai fini del presente atto rappresentata dall'ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (di seguito "Regione"), domiciliato per la carica in Palermo, presso la sede di via delle Croci 8,

e

Il Comune di Agrigento nella persona del Sindaco e Rappresentante Legale dell'Ente, Dr. Francesco Miccichè, domiciliato per la carica in Agrigento, presso la sede di Piazza Pirandello n. 35,

PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE COLLEGATE ALL'EVENTO "AGRIGENTO CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2025", COME PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2024, N. 1 - ART. 24, A VALERE SUL CAPITOLO DI SPESA 377377

VISTI

- la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026 – che all'art. 24 prevede:
 1. *Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere al comune di Agrigento, per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate all'evento "Agrigento capitale della cultura italiana 2025", un contributo di 4.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (missione 5, programma 2).*
 2. *Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1;*
- il D.A. n. 27 del 06 marzo 2024 con il quale è stato approvato il Disciplinare attuativo delle modalità di erogazione del contributo al comune di Agrigento, per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate all'evento "Agrigento capitale della cultura italiana 2025" di cui all'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;
- il verbale del Gruppo di Lavoro in data 24/07/2024;
- l'Accordo Quadro (ex art 15 legge 241/1990), tra il Comune di Agrigento, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali della provincia di Agrigento e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;

CONSIDERATO

- che gli interventi all'interno del Programma denominato INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE COLLEGATE ALL'EVENTO "AGRIGENTO CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2025", COME PREVISTO DALLA LEGGE REGIONA-

LE 16 GENNAIO 2024, N. 1 - ART. 24, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 sono così individuati:

INSERIRE PROGRAMMA

- che si rende necessario dare avvio alle procedure realizzative degli interventi e, a tal fine, è prope-
deutico disciplinare i rapporti tra il Comune e la Regione e definire le modalità di esecuzione degli
interventi con la stipula di apposita convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO,

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

Art. 1

Oggetto e validità della Convenzione

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (di seguito, "Regione") e il Comune di Agrigento, soggetto beneficiario (di seguito, "Beneficiario") del finanziamento di euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo di spesa 377377 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed è efficace sino al compimento delle attività in essa previste, fermi restando gli obblighi prescritti dalla normativa nazionale e regionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'operazione.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecuti-
vi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2

Primi adempimenti del Beneficiario

Il Beneficiario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente Convenzione si obbliga ad inviare alla Regione la stessa debitamente sottoscritta per accettazione dal suo Rappresentante legale, ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile unico del procedimento designato dal Beneficiario stesso.

Art. 3

Primi adempimenti della Regione

1. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal Beneficiario per la concessione del finanziamento è proporzionata alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 10 giorni dalla presen-
tazione della stessa.
2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e sulla base della documentazione inviata dal Beneficiario, la Regione provvede ad emettere il decreto di ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria delle risorse finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

Art. 4

Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario provvede a dare attuazione agli Interventi e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:



1. Eseguire gli interventi in aderenza al progetto approvato ed alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti finanziari consentiti dalla normativa vigente nonché degli ulteriori limiti fissati con la presente Convenzione.
2. Rispettare, nelle diverse fasi di attuazione degli interventi, la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità.
3. Garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento degli interventi.
4. Applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi.
5. Applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni applicabili in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata.
6. Garantire la capacità amministrativa e operativa della propria struttura necessaria alla realizzazione dell'Intervento, anche avvalendosi dell'Accordo Quadro (ex art 15 legge 241/1990), sottoscritto dal Comune di Agrigento con la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali della provincia di Agrigento e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
7. Provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese.
8. Conservare la documentazione relativa agli interventi, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa e i report fotografici attestanti l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al precedente punto 3) di questo articolo, nei modi indicati nel successivo art. 13 della presente Convenzione e fino a cinque anni dalla realizzazione dell'intervento.
9. Rendere disponibile e trasmettere anche in formato PDF munito di firma elettronica, la documentazione di cui al precedente punto entro 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.
10. Consentire le verifiche *in loco* a favore delle autorità di controllo regionali.
11. Assicurare l'operatività degli interventi entro il termine previsto nel cronoprogramma e, comunque, entro e non oltre la chiusura del Programma.
12. Dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti gli interventi.

Art. 5

Cronoprogramma dell'Operazione

1. Il Beneficiario si impegna a realizzare le iniziative nel rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa, che viene riportato nel decreto di ammissione a finanziamento e che deve essere contenuto entro il 31 dicembre 2024.
2. Per ciascuna delle fasi indicate nel cronoprogramma il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento nei tempi previsti e a trasmettere i relativi atti probanti.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di ciascuna delle fasi di attuazione degli interventi, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni o, comunque, diversamente accertato, la Regione si riserva la facoltà di revocare la concessione del finanziamento ove non ritenga attendibile, alla luce dell'avanzamento registrato, il completamento degli interventi entro i tempi consentiti dal periodo di ammissibilità delle spese sostenute e nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso entro i termini di regolamentazione del Programma.



4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Intervento sia comunque destinato a essere completato, funzionante e in uso entro i termini previsti.

Art. 6

Rideterminazione del contributo finanziario

1. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o dei servizi e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 7 del presente Disciplinare.

2. Nell'ipotesi in cui l'Intervento preveda la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di beni e/o servizi mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura.

3. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve trasmettere:

- nel caso di acquisizioni di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi e forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione dei servizi o delle forniture;

4. A seguito di ogni trasmissione, la Regione, dopo avere effettuato le verifiche ordinarie di propria competenza, provvede, mediante proprio decreto, alla rideterminazione del finanziamento assegnato e al contestuale disimpegno delle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara.

5. Ferma restando l'invariabilità in aumento del finanziamento concesso, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito di eventuali richieste di modifiche o varianti.

Art. 7

Spese ammissibili

1. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.

2. Le spese ammissibili al finanziamento, che debbono essere direttamente connesse alla realizzazione delle iniziative approvate sono quelle definite, dal Disciplinare Attuativo approvato con D.A. 27/2004:

- le spese relativa alla pubblicità, alla promozione (spese tipografia, affissione, web, media, ufficio stampa, etc.) e alla segreteria organizzativa;
- le spese per la realizzazione e pubblicazione di cataloghi o altro materiale (spot, cortometraggi, lungometraggi e relativa diffusione) purché a fini non commerciali;
- le spese per affitto sale ed allestimenti,
- le spese di trasporti e assicurazione di opere;
- le spese per il service ed il noleggio attrezzature;
- i compensi a relatori, ricercatori, esecutori;



- le spese per trasferte;
- le spese per coperture assicurative;
- le spese relative ai servizi informatici e di telecomunicazione;
- le spese relative alla realizzazione e gestione di dispositivi di realtà aumentata, sale immersive e sistemi digitali di promozione e gestione di beni ed attività culturali;
- le spese relative a servizi di ristorazione;
- le spese relative alla manutenzione ordinaria, pulizia e riparazione degli ambienti e dei luoghi da utilizzare per gli eventi, comprese le aree di accoglienza, sosta, percorsi e servizi al pubblico.

3. Sono considerate ammissibili:

- Le spese assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- Le spese temporalmente assunte nel periodo di validità dell'Intervento;
- Le spese effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa e ai relativi pagamenti effettuati;
- Le spese pertinenti ed imputabili con certezza all'Intervento.

4. Ogni spesa eccedente il limite del finanziamento regionale, come rideterminato con il decreto di assegnazione definitiva, resterà a carico del Beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a sua cura e onere.

5. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per pagamenti ritardati.

Art. 8

Modalità di erogazione del contributo finanziario



1. La Regione erogherà il finanziamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1, art. 24, fatte salve eventuali successive modifiche.
2. Secondo il richiamato documento, il finanziamento concesso sarà erogato in trance, nel rispetto del cronoprogramma di spesa degli interventi e a condizione che il Beneficiario abbia debitamente aggiornato i dati di monitoraggio.
3. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per un tempestivo avvio dell'esecuzione degli interventi la Regione può disporre, all'espletamento della gara d'appalto, l'erogazione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo ammesso col provvedimento di assegnazione provvisoria del finanziamento.
4. Le ulteriori risorse sono erogate, fino al raggiungimento del 80% dell'importo ammesso con il decreto di assegnazione definitiva del finanziamento, in rate di importo corrispondente a spese effettivamente liquidate dal Beneficiario, a condizione che le stesse siano adeguatamente documentate e che dalla documentazione rendicontativa trasmessa dal Beneficiario risulti:



- che siano state completamente esaurite (100%) le somme già anticipate, con esclusione della rata immediatamente precedente e che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno l'80% dell'ultima rata liquidata.

3. Il saldo del finanziamento, pari al 20%, è erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese oggetto del finanziamento. La Regione, completate le verifiche e i controlli di competenza, adoterà il decreto di chiusura dell'intervento e di liquidazione finale.

Art. 9

Rendicontazione

1. Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata.

2. Per il riconoscimento delle spese il Rappresentante legale del Beneficiario, o persona da questi delegata con apposita procura – da presentare in originale o copia conforme – dovrà, con apposito documento redatto mai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiarare che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme del Programma, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- sono state adempiute a tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle applicabili in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, in materia di tracciabilità dei pagamenti e di contrasto alla criminalità organizzata;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso;
- non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);

3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma

2, il Beneficiario, o suo delegato, deve attestare:

- che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
- che il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi del progetto e del Programma;
- di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'Intervento e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di rimborso.

Art. 10

Monitoraggio

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.



2. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 8 della presente Convenzione.

Art. 11

Modalità di conservazione della documentazione

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).

2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.

Art. 12

Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.

2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi.

3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi al progetto al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Intervento medesimo e fino a cinque anni dalla funzionalità dell'intervento:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Intervento;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso;
- le verifiche in loco delle autorità di controllo regionali.

4. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca della concessione del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 13

Regolare esecuzione

Per gli interventi ammessi a finanziamento a seguito delle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dello stesso, nei modi e termini di legge, è emesso certificato di regolare esecuzione.

Art. 14

Rinuncia e Varianti

1. Il Beneficiario può rinunciare al finanziamento concesso fornendo un'adeguata motivazione alla Regione.
2. Il Beneficiario può presentare alla Regione richieste di variazione del progetto approvato, a condizione che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché negli ulteriori limiti fissati nella presente Convenzione.
3. Laddove si rendesse necessario apportare variazioni al progetto approvato il Beneficiario è, pertanto, tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione, che ne verificherà l'ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia nonché la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.
4. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo dei lavori discendenti dal progetto di variante potranno essere reperite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto fra le c.d. "somme a disposizione". Non potranno, pertanto, essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso.
5. All'esito positivo degli accertamenti condotti, la Regione procederà con apposito provvedimento all'approvazione del progetto di variante e del relativo quadro economico.

Art. 15

Revoca della contribuzione finanziaria

1. La Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Intervento.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento.
4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, a responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
5. In caso di revoca parziale conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16

Foro competente

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente Convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il foro di Palermo.



Art. 17

Richiamo generale alle norme applicabili


Per quanto non espressamente regolato dalla presente Convenzione si richiamano tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili in materia.

Palermo, li **24 LUG. 2024**

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Beneficiario, Il Sindaco e Legale Rappresentante dell'Ente

Dr. Francesco Miccichè



Per la Regione Siciliana, Il Dirigente Generale

Mario La Rocca

